

**ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER  
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A  
TEMPO DETERMINATO –  
CIG 64422676E7**

**PERIODO 1 APR 2016 / 31 MAR 2020**

Il giorno mercoledì trenta (30) del mese di marzo 2016, in Desio (MB), presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile “Consorzio Desio-Brianza” con la presente scrittura privata

**TRA**

l’Azienda Speciale Consortile “Consorzio Desio-Brianza”, con sede in Desio Via Lombardia n. 59, in persona di Dario Angelo Colombo, C.F. CLMDNG53P17B105K nato a Bovisio Masciago (Milano) il 17/09/1953 che agisce nel presente atto in veste di Legale Rappresentante e Direttore Generale

**E**

l’Agenzia per il lavoro Obiettivo Lavoro S.p.A., con sede legale a Milano, Via Palmanova n. 67, C.F. e P.I.V.A. 05510281008 in persona di Giuseppe Barbato, C.F. BRBGPP56D23A944G nato a Bologna il 23/04/1956 e domiciliato per il presente atto presso la sede della Società, il quale interviene in qualità di amministratore delegato

**PREMESSO**

- che l’Azienda utilizzatrice, per soddisfare proprie esigenze intende avvalersi della “somministrazione di lavoro temporaneo” per le figure professionali di cui al vigente CCNL ENTI LOCALI, da impiegare per le necessità di carattere temporaneo, ha indetto una procedura semplificata ai sensi degli artt. 20 e 27 del D.lgs. n. 163 del 2006 per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore per la somministrazione lavoro a tempo determinato;
- che con Atto Gestionale del Direttore Generale del 25/01/2016 è stata approvata l’aggiudicazione definitiva non efficace della procedura di gara con affidamento del

servizio a favore dell’Agenzia per il lavoro Obiettivo Lavoro S.p.A. con sede a Milano – Via Palmanova n. 67;

- che ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 sono state inviate le comunicazioni di esito della gara a tutte le Agenzie partecipanti e che risulta trascorso il termine di 35 giorni previsti all’art. 11 comma 10 per la sottoscrizione del contratto;
- che l’Azienda Speciale Consortile “Consorzio Desio-Brianza”, ha concluso positivamente l’istruttoria di verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e smi;
- che in merito all’insussistenza di procedimenti e/o provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159 del 6/9/2011 ss.mm.ii., l’Ente ha chiesto, ai sensi dell’art. 90 e seguenti del medesimo Decreto, attraverso la Banca Dati nazionale Antimafia (BDNA) l’informazione antimafia come da prot. n. PR\_MIUTG\_ingresso\_0021082\_201603017 e che in caso di rilascio di informativa antimafia interdittiva la Stazione appaltante recederà dal presente contratto;
- che l’Agenzia per il lavoro Obiettivo Lavoro S.p.A ha accettato tutte le norme e le disposizioni contenute nella lettera d’invito, nel Capitolato d’oneri, nel Disciplinare di gara e in tutti gli altri atti ad esso allegati o da esso richiamati;

con espressa e volontaria rinuncia dei testimoni,

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Art.1 –Oggetto**

Il presente Accordo quadro, con unico operatore economico, stipulato ai sensi degli articoli 3 comma 13 e 59 del d.lgs. n. 163/06 ss.mm.ii., fra l’ Azienda Speciale Consortile “Consorzio Desio-Brianza”, e l’Agenzia per il lavoro Obiettivo Lavoro SpA di Milano Impresa somministratrice, disciplina le modalità di affidamento di eventuali contratti aventi ad oggetto la somministrazione di lavoro temporaneo per le figure professionali di cui al vigente “C.C.N.L. - Comparto Regioni e Autonomie Locali”, da impiegare per le necessità di carattere temporaneo dell’Azienda.

Il Servizio comprende l'attività di ricerca, selezione, formazione e gestione del personale.

In relazione ai ruoli e profili che potranno rendersi necessari in corso di vigenza dell'Accordo Quadro a mero titolo esemplificativo e non esaustivo si rimanda a quanto indicato nel Capitolato d'Oneri

L'Agenzia per il lavoro Obiettivo Lavoro SpA si impegna ad eseguire il servizio in conformità a quanto indicato nel presente accordo e nel "Progetto" prodotto dalla stessa in sede di gara.

L'Aggiudicatario, nell'esecuzione del presente servizio, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 231/01 dichiara di essere a conoscenza che l'Azienda Speciale Consortile "Consorzio Desio-Brianza" si è dotata di un Modello Organizzativo e di un Codice Etico volti ad assicurare che tutti coloro che operano per conto e nell'interesse dell'Azienda tengano comportamenti conformi ai principi di correttezza e di trasparenza nella gestione degli affari aziendali. Ai fini di cui sopra, l'Agenzia per il lavoro Obiettivo Lavoro SpA è tenuta a prendere visione del Modello Organizzativo e del Codice Etico che sono pubblicati sul sito internet [www.consorziodesiobrianza.it](http://www.consorziodesiobrianza.it) sezione Amministrazione Trasparente.

Il mancato rispetto di quanto contenuto nel Modello Organizzativo e del Codice Etico costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

La Società dichiara, inoltre, di conoscere la norma di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 30/1/2001 n. 165, introdotto dall'art. 1, comma 42, lett. 1) della L. 190 del 6/11/2012 per quanto applicabile.

## **Art. 2 - Definizioni**

Ai fini del presente atto si applicano le definizioni che seguono:

**Accordo quadro:** accordo concluso fra Azienda Speciale Consortile "Consorzio Desio-Brianza" e l'Agenzia per il lavoro Obiettivo Lavoro SpA, aggiudicataria del servizio, il cui scopo è quello di stabilire le clausole principali relative ai contratti specifici da affidare durante il periodo di vigenza dell'accordo stesso;

**Contratto Specifico:** contratto di somministrazione stipulato fra l'Ente e l'Agenzia, nell'ambito di vigenza dell'Accordo Quadro, a seguito di richieste di fornitura (missione) e secondo le disposizioni di cui al successivo art. 7;

**Ente:** Azienda Speciale Consortile "Consorzio Desio-Brianza";

**Agenzia:** si intende l'Agenzia per il Lavoro firmataria dell'accordo quadro.

**Richiesta di fornitura (o missione):** singola missione attivata sulla base dei Contratti Specifici ed attivabili dall'Ente.

### **Art. 3 - Fabbisogno dell'Ente**

Il valore presunto dell'Accordo Quadro per la durata di 4 (quattro) anni è di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) che costituirà l'importo massimo contrattuale IVA esclusa. L'Agenzia aggiudicataria applicherà al costo delle ore lavorative effettivamente prestate, nel rispetto del C.C.N.L. di comparto, il moltiplicatore di 1,09, offerto dall'Agenzia aggiudicataria in sede di gara ed inteso come percentuale margine di rivalsa, da applicare al costo delle ore lavorative effettivamente prestate, nel rispetto del C.C.N.L. di comparto.

L'importo del valore presunto dell'accordo quadro è suscettibile di modifiche in relazione alla normativa nazionale o europea che consenta o meno, negli anni, il ricorso alla somministrazione di lavoro e/o ai limiti numerici o di spesa.

Il valore di ciascun contratto specifico sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, sulla base dell'effettivo fabbisogno di personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio.

Per la determinazione del tetto massimo dei lavoratori utilizzabili, si farà riferimento a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti al momento dell'utilizzo.

L'Agenzia si impegna ad attivare, su richiesta scritta dell'Ente, una o più somministrazioni singole o plurime finalizzate a fronteggiare esigenze e situazioni di

ordine amministrativo, tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, comunque riferibili all'ordinaria attività dell'Ente.

L'aggiudicazione e la stipula del presente Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per l'Ente nei confronti dell'Agenzia, costituendo l'Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti specifici.

Le singole somministrazioni di lavoro potranno essere richieste entro la data ultima di durata dell'Accordo. Il Fabbisogno complessivo è stimato in circa 48 mensilità; tale stima è puramente indicativa in quanto l'Azienda Speciale Consortile "Consorzio Desio-Brianza", si riserva la facoltà di ricorrere alla somministrazione di prestatori di lavoro a tempo determinato in base alle proprie reali necessità restando inteso che, in caso di mancata richiesta di personale, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dall'Agenzia aggiudicataria, ed inoltre, la stessa, dovrà mantenere fisse ed invariate le condizioni economiche offerte in sede di gara indipendentemente dal numero dei singoli contratti di somministrazione attivati. Le singole prestazioni di lavoro saranno individuate e disciplinate con separati contratti di somministrazione.

#### **Art. 4 - Durata dell'Accordo Quadro**

L'Accordo Quadro ha la durata di 4 (quattro) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Accordo medesimo, durante i quali l'Ente può stipulare contratti specifici con l'Agenzia.

Alla scadenza, l'Accordo quadro potrà essere prorogato, su richiesta dell'Ente, alle medesime modalità e condizioni fino ad un massimo di mesi 6 (sei).

#### **Art. 5 - Cauzione a garanzia dell'accordo quadro**

L'Aggiudicatario ha costituito, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi di cui al presente atto una cauzione definitiva pari al 5% (cinqueper cento) dell'importo stimato del presente Accordo, di euro 2.000.000,00 al netto dell'IVA, in quanto l'Agenzia aggiudicataria è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001: polizza n. 2589/96/131115144 stipulata con UnipolSai assicurazioni in data 26/01/2016.

La garanzia definitiva resta vincolata fino al termine dell'Accordo Quadro e sarà svincolata soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per gli inadempimenti contrattuali, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio, per i danni e per quant'altro imputabile all'Aggiudicatario; la garanzia copre anche il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'esecuzione del servizio rispetto ai risultati della liquidazione finale. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Ente. In caso di riduzione della cauzione, per le ragioni di cui sopra, l'Aggiudicatario è obbligato, nel termine di trenta giorni, a reintegrare la cauzione stessa; in caso di inadempienza è prevista la risoluzione del contratto.

Il fidejussore resta obbligato in solido con l'Aggiudicatario fino al ricevimento della lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell'Ente.

La garanzia prestata garantisce tutti gli obblighi assunti dall'Agenzia con il presente Accordo quadro, compresa la mancata stipula dei contratti specifici, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. Resta espressamente inteso che l'Ente, in base quanto previsto dall'Accordo Quadro, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

#### **Art. 6 - Riservatezza**

L'Agenzia aggiudicataria dovrà osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura acquisite nello svolgimento del servizio, le quali non dovranno in alcun modo essere comunicate e divulgate a terzi, né essere utilizzate da parte dell'Agenzia stessa o da parte di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente Accordo quadro. L'inosservanza dei predetti obblighi costituirà grave inadempienza e l'Azienda Speciale Consortile "Consorzio Desio-Brianza", avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rinvia alla disciplina di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

### **Art. 7 - Procedura di stipula dei contratti di somministrazione**

L'Ente provvede ad interpellare l'Agenzia per stipulare i contratti specifici, seguendo la seguente procedura:

- valutate le proprie esigenze, definisce il fabbisogno presunto di personale in somministrazione, che sarà oggetto del singolo contratto (indicazione delle categorie, dei profili professionali, delle quantità e dei periodi di impiego, ecc.), in ragione di quanto stabilito nel presente Accordo Quadro;
- procede all'invio di tale fabbisogno presunto all'Agenzia; la richiesta potrà contenere elementi di completamento e di maggiore specificazione;
- l'Agenzia elabora, in applicazione delle clausole del presente Accordo, per ciascun profilo professionale indicato nel "fabbisogno", il costo orario onnicomprensivo, tenuto conto dei criteri stabiliti nel presente Atto, dei valori definiti dal C.C.N.L., degli oneri contributivi e assistenziali (INPS e INAIL, Formatemp ed Ebitemp) e del margine di ricarico orario (moltiplicatore) pari ad 1,09;
- l'Ente procederà, previa analisi dei predetti elementi, all'affidamento del contratto specifico di somministrazione (anche a mezzo scambio di corrispondenza).

L'Agenzia adempie alle prescrizioni sopra richiamate compilando per ogni profilo professionale richiesto la scheda "modulo d'ordine" come da modello della documentazione di gara, indicando le retribuzioni ed i ratei dovuti ai lavoratori, il moltiplicatore offerto dall'Aggiudicatario (1,09) e la relativa tariffa conseguente l'applicazione del moltiplicatore, con l'indicazione dell'IVA dovuta sul margine d'agenzia.

L'Ente procede, di volta in volta, alla richiesta di singole forniture di lavoratori sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, secondo le procedure indicate.

### **Art. 8 - Disciplina dei contratti di somministrazione**

Ciascun contratto specifico:

- determina il fabbisogno di lavoratori in somministrazione, con indicazione della categoria professionale, dei profili professionali, dei quantitativi e del costo orario onnicomprensivo determinato compilando la scheda “modulo d’ordine”;
- può prevedere penali contrattuali per i casi di ritardo o inadempimento diverse ed ulteriori rispetto a quelle di cui al presente Accordo quadro;
- può prevedere ipotesi di risoluzione e/o di recesso aggiuntive e diverse da quelle di cui al presente Accordo;
- può prevedere modalità e termini di pagamento che verranno stabiliti nel rispetto della normativa vigente;
- prevede il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di Lavoro, secondo la normativa vigente;
- può prevedere l’esecuzione di verifiche ispettive e documentali in corso di fornitura;
- può prevedere ulteriori prescrizioni relative alla riservatezza.

Con la stipula del contratto specifico l’Agenzia si obbliga ad assicurare il personale somministrato contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal D.P.R. n. 1124/1965 ed è tenuta ad adempiere, in caso di infortuni, alle relative denunce.

Le eventuali spese contrattuali saranno a carico dell’Aggiudicatario.

#### **Art. 9 - Attivazione delle singole richieste di fornitura e requisiti del personale**

Il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo trova fondamento nella sussistenza di ragioni di carattere tecnico, sostitutivo, produttivo, organizzativo, anche riferibile all’ordinaria attività e/o al potenziamento delle attività proprie dell’Ente, oppure per non pregiudicare il livello dei servizi erogati in via temporanea.

Il Servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente Accordo quadro e dalla normativa in materia.

L’Ente procede, sulla base delle effettive esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta all’Agenzia di singole forniture di lavoro entro la data ultima di durata del presente Accordo Quadro.

Tali richieste dovranno essere formulate per iscritto e corredate, di norma, delle seguenti informazioni:

- la descrizione della professionalità richiesta;
- la corrispondente categoria;
- il settore di specializzazione ed il grado di esperienza necessario;
- le modalità e la durata della prestazione lavorativa richiesta;
- dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori inquadrati nel medesimo profilo;
- eventuali ulteriori informazioni.

I prestatori di Lavoro saranno adibiti alle mansioni previste per le corrispondenti qualifiche, come da C.C.N.L. - Comparto Regioni e Autonomie Locali ed in base alle tipologie di utilizzo previste dalla vigente normativa in materia.

Il personale somministrato dovrà essere già istruito e formato, a cura dell’Agenzia, in relazione alle competenze richieste ed ai rischi generici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dall’Ente.

Il personale somministrato dovrà essere retribuito dall’Agenzia con lo stesso trattamento economico previsto per il personale dipendente di pari livello dell’Ente utilizzatore, a parità di mansioni svolte.

#### **Art. 10 - Compiti, obblighi e responsabilità dell’agenzia aggiudicataria**

L’Agenzia è responsabile della ricerca, selezione, formazione ed inserimento dei lavoratori temporanei.

In particolare l’Agenzia deve sotto la propria responsabilità:

- mettere a disposizione dell’Azienda Speciale Consortile “Consorzio Desio-Brianza”, le figure professionali necessarie, entro i termini e secondo le modalità inserite nei documenti di gara e nel Progetto tecnico presentato;
- fornire personale già istruito e formato, in relazione alle tipologie di attività da svolgere e sui rischi sul lavoro in generale, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto;
- aggiornare il personale temporaneo in servizio attraverso piani formativi periodici;
- garantire la continuità della somministrazione per tutta la durata contrattuale;

- stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo;
- trasmettere all'Ente, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipulazione, copia del contratto individuale tra Agenzia e prestatore di lavoro temporaneo, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale contemplata nel D.Lgs. 276/2003;
- corrispondere al prestatore di lavoro la retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria di inquadramento entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo alla prestazione ed a versare i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge;
- fornire mensilmente all'Ente copia delle buste paga dei prestatori di lavoro al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione, della contribuzione e degli integratori aziendali corrisposti;
- sostituire, in caso di richiesta dell'Ente, i prestatori di lavoro entro i termini concordati, in caso di malattia, di infortunio o di assenze (che non siano le ferie, le festività soppresse ed i permessi stabiliti dal CCNL per il personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali). Nei casi di sostituzione rientra anche lo stato di gravidanza del prestatore di lavoro;
- provvedere a sostituire i prestatori di lavoro entro i termini previsti dall'interruzione delle prestazioni per cause imputabili ai lavoratori stessi (ad esempio, per dimissioni volontarie);

L'Agenzia è altresì obbligata a rispettare tutta la normativa relativa alla previdenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento del servizio.

L'Ente potrà richiedere in qualsiasi momento all'Agenzia l'esibizione del Libro matricola o documentazione analoga, del modello DM 10, delle buste paga e di ogni altra documentazione idonea.

Qualora da tali documenti, l'Agenzia risulti non in regola con gli obblighi di cui sopra, l'Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio all'Agenzia che segue in graduatoria. Alla parte inadempiente potranno essere addebitate le maggiori spese sostenute.

## **Art. 11 - Responsabilità e oneri a carico dell'Ente**

L'Ente utilizzatore si obbliga a:

- comunicare le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minor periodo di durata del rapporto lavorativo per ogni lavoratore temporaneo utilizzato;
- corrispondere all'Agenzia il compenso, per la prestazione effettivamente resa dal lavoratore temporaneo, comprensivo della quota ferie ed ex festività, degli straordinari ove espressamente richiesti/autorizzati e delle festività cadenti di domenica ed infrasettimanali ogni qualvolta si verificano, con esclusione di ulteriori eventuali assenze del lavoratore (es. per malattia ed infortunio, congedi, permessi o congedi straordinari che sono a rischio dell'Agenzia e pertanto compresi nel moltiplicatore offerto). L'Agenzia dovrà comunque retribuire regolarmente il lavoratore assente per giustificato motivo;
- versare direttamente, in caso di inadempimento dell'Agenzia, al prestatore di lavoro temporaneo e/o all'Ente previdenziale, le retribuzioni ed i contributi dovuti, restando comunque salva l'azione di rivalsa verso l'Agenzia;
- adottare tutte le misure di sicurezza ed osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di sorveglianza sanitaria, prevenzione, protezione e di informazione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008;
- fornire eventuale divisa e dispositivi di protezione individuali.

## **Art. 12 - Corrispettivo**

Il corrispettivo mensile spettante all'Agenzia è determinato dal prodotto aritmetico fra il costo delle ore lavorative effettivamente prestate, per il moltiplicatore offerto, pari ad 1,09 (unovirgolazeronove), per il numero dei lavoratori temporanei forniti.

La quota di corrispettivo che l'Ente corrisponderà all'Agenzia a titolo di rimborso di oneri retributivi e contributivi si intende non compresa nella base imponibile IVA.

La quota che l'Ente andrà invece a corrispondere all'Agenzia a titolo di compenso per l'attività resa è soggetta ad IVA nella misura di Legge.

Il costo orario da prendere a riferimento per determinare il costo delle ore lavorate su cui applicare il moltiplicatore offerto in sede di gara è quello derivante dall'applicazione del CCNL di comparto per i profili professionali richiesti.

Il costo orario non dovrà ricomprendere le seguenti voci che saranno corrisposte se ed in quanto dovute:

- valore del buono pasto;
- festività infrasettimanali, che verranno fatturate all'Amministrazione al valore dell'ora ordinaria, indicata esclusivamente nel caso in cui le stesse coincidano con il periodo contrattuale dei lavoratori;
- eventuale salario accessorio conseguito attraverso accordi sindacali decentrati;
- eventuali prestazioni di lavoro straordinario.

Per le ore straordinarie è applicato l'aumento percentuale previsto dal vigente CCNL Regioni e Autonomie Locali.

I suddetti costi, eventualmente sostenuti, verranno fatturati all'Ente applicando il moltiplicatore offerto in sede di gara.

Le variazioni dovute, relative alle voci di cui sopra, e comunque, ogni altra variazione retributiva o contributiva, sarà comunicata dall'Ente utilizzatore all'Agenzia e dovrà essere immediatamente applicata.

Il moltiplicatore, offerto in sede di gara, sarà applicato ai costi orari derivanti dall'applicazione del vigente CCNL - Comparto Regioni ed Enti locali, con riferimento alle categorie indicate ed alle posizioni di accesso iniziali. Si precisa che dovranno essere corrisposti ai lavoratori somministrati trattamenti retributivi non inferiori a quelli stabiliti dal CCNL dei dipendenti dell'Azienda Speciale Consortile "Consorzio Desio-Brianza" con pari inquadramento.

Il moltiplicatore offerto dall'Aggiudicatario è comprensivo di ogni qualsivoglia onere, ed in particolare, in via non esaustiva:

- assenteismo a qualsiasi titolo verificatosi (es. malattie, infortuni, congedi, permessi, ferie ecc.);
- oneri di gestione (es. ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale, oneri contrattuali per la sicurezza, oneri amministrativi e finanziari, ecc.);

- costi generali ed oneri finanziari;
- utile di impresa.

L'Ente sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1 c. 1 L. n. 135/2012, 1 c. 449, II periodo, L. n. 296/2006 e 26 c. 3 L. n. 488/1999, si riserva la piena facoltà di valutare la possibilità di rinegoziare la migliore offerta individuata nella procedura di gara, al fine di ricondurla ai parametri prezzo-qualità di cui all'art. 26 c. 3 L. n. 488/1999, nel rispetto dei principi di par condicio e trasparenza, limitatamente al profilo economico e comunque previa verifica di congruità dell'eventuale ribasso negoziato.

### **Art. 13 - Fatturazione e modalità dei pagamenti**

Per il servizio di somministrazione, l'Ente si obbliga a corrispondere esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate ed il relativo margine.

L'Agenzia emetterà, per il servizio in oggetto, fatture mensili intestate all'Ente, dettagliate come indicato nel Capitolato d'oneri e nel Progetto presentato. Sulle fatture dovrà essere indicato il CIG.

Ai fini del computo delle ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro temporaneo, l'Ente ed il lavoratore somministrato sottoscrivono un'apposita scheda "foglio presenze", indicante le ore lavorate e le indennità spettanti, che sarà trasmessa all'Agenzia a cura del lavoratore stesso.

Le fatture dovranno essere corredate della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici del mese di competenza precedente e contenere, in allegato, il dettaglio di composizione dei relativi importi. In caso di assenza della documentazione di cui sopra, il pagamento verrà sospeso e riprenderà solo con l'avvenuta presentazione della documentazione richiesta, senza che questo possa dar luogo a richiesta di interessi da parte dell'Agenzia.

L'Ente, in fase contrattuale, si riserva la facoltà, previo accordo con l'Agenzia, di prevedere termini di pagamento delle fatture diversi da quanto previsto all'art. 4, punto 2, del D.Lgs. 231/2002.

La liquidazione della fattura avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa, farà fede la data di arrivo al Servizio Amministrativo dell'Ente, previa verifica

della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, e preventiva verifica di cui al combinato disposto dell'art. 48 bis DPR 602/1973 e del Decreto MEF n.40 del 18/01/2008.

Il pagamento delle fatture avverrà tramite bonifico bancario, sul conto corrente dedicato indicato dall'Agenzia per il lavoro; l'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 ss.mm.ii. ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente servizio.

L'Amministrazione per procedere alla liquidazione e al pagamento dei corrispettivi provvederà ad acquisire il documento di regolarità contributiva. In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi determinato dalla non regolarità contributiva, l'Operatore non potrà pretendere la corresponsione di interessi né avanzare richieste di indennizzo o risarcimento danni nei confronti dell'Azienda Speciale Consortile "Consorzio Desio-Brianza".

I ritardi nei pagamenti da parte dell'Ente non danno diritto all'Agenzia aggiudicataria di richiedere lo scioglimento del contratto.

#### **Art. 14 - Subappalto**

Sono vietati il subappalto e la cessione anche parziale del contratto di accordo quadro a terzi.

#### **Art. 15 - Cause di recesso dall'accordo quadro**

L'Ente può recedere dall'accordo quadro qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato.

L'Ente può inoltre recedere dall'accordo quadro per motivi di interesse pubblico, previa dichiarazione da comunicare all'Agenzia.

In tutti i casi, fermo restando il diritto del fornitore al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto allo stesso.

Tale recesso comporterà comunque il diritto del Somministratore di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino alla naturale scadenza dei singoli contratti di somministrazione in essere.

## **Art. 16 - Cause di risoluzione del contratto di accordo quadro**

L'Azienda Speciale Consortile "Consorzio Desio-Brianza" si riserva la facoltà di risolvere il contratto di accordo quadro in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per l'Agenzia aggiudicataria nel caso di:

- mancato rispetto di quanto previsto al precedente art. 10, in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di lavoro somministrati;
- mancata redazione del Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, nonché di violazione delle norme che tutelano la sicurezza degli operatori dell'Agenzia nell'esecuzione delle attività oggetto del contratto;
- mancato assolvimento delle richieste provenienti dall'Ente e mancata messa a disposizione di personale necessario per l'espletamento del servizio secondo le esigenze dell'Ente;
- omessa sostituzione dei prestatori di lavoro rispetto ai tempi indicati nel presente capitolato, ove espressamente richiesto;
- ritardo nella fornitura dei prestatori di lavoro rispetto ai tempi indicati nel presente Accordo quadro;
- sopravvenuto stato fallimentare;
- perdita dei requisiti per la prestazione del servizio;
- frode, negligenza, dolo e/o inadempimento da parte dell'Agenzia aggiudicataria che renda impossibile la prestazione di servizio;
- ingiustificata sospensione/interruzione del servizio da parte dell'Agenzia aggiudicataria per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore;
- inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 6;
- di cessione dell'Agenzia, di cessione dell'attività dell'Impresa, di subappalto affidato senza preventiva autorizzazione dell'Ente;
- reiterata inadempienza degli obblighi contrattuali.

Qualora si riscontri l'insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati l'Ente affidante notificherà l'addebito all'Agenzia aggiudicataria, con invito a produrre le proprie controdeduzioni entro il termine massimo di 10 giorni consecutivi dalla data di

notifica a mezzo di lettera raccomandata A.R.. Dopo tale data, in mancanza di controdeduzioni ritenute valide, si procederà alla risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto all'Agenzia aggiudicataria non verrà riconosciuto nessun indennizzo salvo il pagamento del corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite.

In caso di fallimento dell'Affidatario o di liquidazione coatta o di concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo (artt. 135-136 del Codice dei Contratti) o di recesso dal contratto, si procederà nei termini di cui all'art. 140 del D.Lgs n. 163/2006 ss.mm.ii..

#### **Art. 17 - Inadempienze e penalità**

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, che non comportino l'immediata risoluzione del contratto, l'Ente, contesta con lettera raccomandata A/R, le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.

L'Ente potrà applicare, in caso di mancata ricezione delle controdeduzioni o di ricevimento di elementi non ritenuti idonei a giustificare quanto contestato, le penali, con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata come dettagliate all'art. 15 del Capitolato d'Oneri.

#### **Art. 18 - Diritti sindacali**

Ai Lavoratori in somministrazione sono riconosciute le libertà e attività sindacali di cui alla L. 300/1970 e di partecipare alle assemblee del personale dipendente. Sono riconosciuti altresì i diritti sindacali previsti dal C.C.N.L. vigente.

#### **Art. 19 - Spese contrattuali**

Tutte le spese del contratto e i relativi oneri connessi e conseguenti alla stipulazione sono a carico dell'Aggiudicatario.

I successivi contratti attuativi del presente Accordo quadro verranno stipulati con la forma della scrittura privata semplice le cui spese ed i relativi oneri connessi e conseguenti sono a carico dell'Aggiudicatario.

**Art. 20 - Controversie**

Per eventuali controversie derivanti dal presente contratto la competenza è del Foro di Monza.

**Art. 21 - Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Accordo Quadro si fa espresso riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia.

L'Azienda Speciale Consortile "Consorzio Desio-Brianza" e l'Agenzia per il lavoro Obiettivo Lavoro SpA dichiarano che il servizio oggetto del presente contratto è sottoposto all'imposta sul valore aggiunto, per cui in caso di registrazione la stessa sarà in misura fissa.

Tutte le spese di bollo del presente contratto sono a carico dell'aggiudicatario mentre le spese di registrazione saranno a carico di chi chiede la registrazione.

Per OBIETTIVO LAVORO – Agenzia per il Lavoro s.p.a - Giuseppe Barbato  
documento firmato digitalmente

Per l'Azienda Speciale Consortile "Consorzio Desio-Brianza" – Dario A. Colombo  
documento firmato digitalmente